



CONVENZIONE PER RIDUZIONE TASSE

TRA

L'Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO" (d'ora innanzi: UNINETTUNO), C.F. 97394340588, con sede in Corso Vittorio Emanuele II n.39, 00186 Roma, in persona del Presidente, la Prof.ssa Maria Amata Garito, nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 C.F. GRTMMT46R57A155C, domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell'Università

E

A.I.P. Associazione Informatici Professionisti di Perugia (d'ora innanzi: ENTE), CF 91516250155, con sede in Perugia, Via del Montebello, n. 14, Cap. 06126 in persona del consigliere avente delega Antonio Verardo che firma per assenso e accettazione il presente atto

PREMESSO

- che con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15/04/2005, n. 87, è stata istituita l'Università Internazionale UNINETTUNO, Università Telematica non statale, abilitata ai sensi del D.M. 17/04/2003, a rilasciare titoli accademici;
- Con D.M. 15/04/2005 è stato approvato lo Statuto dell'Università Internazionale UNINETTUNO, pubblicato in GU "Serie Generale n. 109" del 12/05/2005;
- che con D.R. del 14/02/2017 è stato emanato il nuovo Statuto dell'Università Internazionale UNINETTUNO pubblicato in "GU" n. 47 del 25/02/2017;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 2 dello Statuto l'Università svolge attività di ricerca, di studio e di formazione mediante l'utilizzo degli strumenti della formazione a distanza, secondo i criteri e i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 17/04/2003 e relativo allegato tecnico;
- che l'UNINETTUNO, nell'adempimento di tale missione, adotta le iniziative più efficaci, atte a rendere accessibili a distanza l'istruzione superiore, la formazione continua e l'aggiornamento professionale, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale;



- che l'UNINETTUNO agisce con piena autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione e nell'ambito delle leggi dello Stato e della normativa dell'Unione Europea;
- che l'UNINETTUNO istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica atti ad espletare tale autonomia di azione in modo da garantire l'efficienza operativa, la trasparenza e la pubblicità delle procedure e delle decisioni;
- che l'UNINETTUNO in virtù del D.R. n. 1 del 9 gennaio 2012, pubblicato nella G.U. del 26 gennaio 2012, ha la facoltà di sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati;
- che l'UNINETTUNO è dotata di un corpo docente formato da professori universitari, da ricercatori e da esperti qualificati secondo le vigenti disposizioni, che impartiscono gli insegnamenti dei corsi di studi previsti dal Decreto Istitutivo;
- che l'offerta formativa è la seguente:

Corsi di Laurea Triennali – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)

Facoltà di Economia

- Economia e gestione delle imprese – (Classe L-18)
 - Cultura, turismo, territorio e valore d'impresa
 - Economia e Governo d'Impresa
 - Business management
 - Financial management

Facoltà di Giurisprudenza

- Diritto dell'impresa del lavoro e delle nuove tecnologie – (Classe L-14)
 - Diritto della società digitale
 - Diritto della sicurezza sul lavoro
 - Operatore giuridico di impresa

Facoltà di Ingegneria

- Ingegneria Civile e Ambientale – (Classe L-7)
 - Strutture e Infrastrutture
 - Costruzioni, Estimo e Topografia
- Ingegneria Gestionale – (Classe L-9)
 - Indirizzo Economico
 - Indirizzo Produzione
- Ingegneria informatica – (Classe L-8)
 - Information and communication technologies engineering
 - Ingegneria Informatica



Facoltà di Beni Culturali

- Conservazione e valorizzazione dei beni culturali – (Classe L-1)
 - Operatore ed esperto in Patrimoni culturali e memoria digitale
 - Operatore ed esperto in Patrimoni e paesaggi culturali: linguaggi e codici della mediazione

Facoltà di Psicologia

- Discipline Psicosociali – (Classe L-24)

Facoltà di Scienze della Comunicazione

- Scienze della Comunicazione – (Classe L-20)
 - Comunicazione per le imprese mediali e la pubblicità
 - Comunicazione per le istituzioni nella società digitale

Corsi di Laurea Magistrale – Nuovo Ordinamento (D.M. 270/2004)

Facoltà di Psicologia

- Processi cognitivi e tecnologie – (Classe LM-51)
 - Human Computer Interaction and e-learning
 - Tecnologie di supporto clinico alla persona
 - Social media and communication

Facoltà di Ingegneria

- Ingegneria Informatica - (Classe LM-32)
 - Programmazione e sicurezza
 - Big Data
- Ingegneria Civile - (Classe LM-32)
 - Edilizia e progettazione
 - Strutture e infrastrutture
- Ingegneria Gestionale - (Classe LM-31)
 - Gestione dei processi industriali
 - Sistemi energetici
 - Industria 4.0

Facoltà di Economia

- Gestione d'impresa e tecnologie digitali – (Classe LM – 77)

- che l'UNINETTUNO, conformemente da quanto previsto dal Decreto Istitutivo, offre anche Master e corsi di specializzazione professionale;



- che l'UNINETTUNO può attivare apposite strutture, quali i Poli tecnologici, onde favorire la fruizione dell'insegnamento a distanza, anche in sedi decentrate;
- che l'Ente intende avviare una convenzione con Uninettuno per garantire ai suoi dipendenti la possibilità di accedere ai Corsi di Laurea dell'Univer.sità

TANTO PREMESSO

tra le parti come sopra costituite si conviene e si pattuisce quanto segue:

Art. 1 Premesse

La Premessa è parte integrante del presente atto e ne forma inscindibile contesto.

Art. 2 Oggetto della convenzione

2.1 La presente convenzione ha per oggetto un accordo ove l'Università riconosce:

- a tutti gli immatricolati ai **Corsi di laurea triennale** iscritti all'ENTE uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 2.000,00, che sarà applicato alla IIa rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata in € 1.600 di cui € 1000 da pagare al momento dell'immatricolazione e € 600 nei sei mesi successivi.
- a tutti gli immatricolati ai **Corsi di laurea magistrale** iscritti all'ENTE uno sconto del 20% sulla tassa universitaria annuale stabilita in € 2.200,00, che sarà applicato alla IIa rata di iscrizione per ogni anno accademico fino al compimento del ciclo di studio, pertanto la tassa universitaria annuale sarà fissata in € 1.760 di cui € 1000 da pagare al momento dell'immatricolazione e € 760 nei sei mesi successivi.

La riduzione è estesa anche per le iscrizioni ai corsi singoli e ai master presenti nell'offerta formativa di UNINETTUNO (con esclusione di quelli erogati in partnership con altri Enti/Istituzioni).

La riduzione del 20% è estesa anche ai figli e familiari conviventi degli iscritti all'ENTE.



2.2 L'UNINETTUNO si riserva la possibilità di stipulare con l'ENTE una convenzione per l'apertura di un Polo Tecnologico ove sarà possibile svolgere gli esami, in base al numero degli iscritti che l'Università stessa riterrà congruo.

2.3 In riferimento al Polo Tecnologico e al suo funzionamento, alla sua struttura e alle modalità di svolgimento degli esami, si rinvia alla stipula di una nuova convenzione.

2.4 L'utilizzo del logo di UNINETTUNO da parte dell'ENTE solo ed esclusivamente al fine di favorire le iscrizioni e la conoscenza dell'UNINETTUNO dovrà essere sempre e comunque autorizzato preventivamente e per iscritto dall'UNINETTUNO.

2.5 Sarà fornito materiale di supporto dall'UNINETTUNO per la promozione, la pubblicità e l'orientamento nelle scuole superiori e negli ambienti di lavoro (enti pubblici e privati).

Art. 3 Responsabili

3.1 I responsabili della attuazione delle attività previste dalla presente convenzione saranno il Presidente dell'UNINETTUNO la Prof.ssa Maria Amata Garito e il Dott. Antonio Verardo per l'ENTE.

Art. 4 Importo convenzionato della tassa universitaria

4.1 Le tasse universitarie per gli iscritti all'ENTE sono indipendenti dalle fasce di reddito. In virtù della presente convenzione gli iscritti all'ENTE godono di una riduzione così come indicato all'art. 2 della presente convenzione.

4.2 Per i corsi di Laurea di futura attivazione, i master, i seminari e ogni ulteriore azione di aggiornamento organizzata con l'UNINETTUNO, l'importo delle tasse verrà comunicato all'ENTE.

Art. 5 Durata

5.1 La collaborazione nel tempo è condizione essenziale affinché sia realizzata la continuità nel servizio fornito agli studenti iscritti.

5.2 La presente convenzione avrà pertanto durata di tre anni a partire dalla data di stipula e potrà essere rinnovata per analogo periodo di tempo previo accordo scritto da scambiarsi tra le parti entro tre mesi dalla scadenza. E' fatto in ogni caso salvo per l'UNINETTUNO il diritto di recedere in ogni momento dalla



convenzione con preavviso di almeno 2 mesi da comunicarsi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 6 Obbligo di riservatezza

6.1 Le parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla data di trasferimento, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie e dati, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto.

6.2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le parti, in persona come sopra, si obbligano a:

- non comunicare e/o divulgare a terzi l'esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni;
- proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria;
- consentire l'accesso e l'uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente contratto.

6.3 Ciascuna parte, come sopra rispettivamente rappresentata, si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell'ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell'altra parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

6.4 Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare:

- essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione;
- essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso;
- essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l'Autorità di vigilanza e controllo; in tal caso l'altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate;
- essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza;
- l'avvenuto consenso alla sua divulgazione.

6.5 L'ENTE si impegna a mantenere il più assoluto riserbo in merito ai termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione. Qualsiasi comunicazione



inerente la procedura in corso, la presente convenzione dovrà essere previamente concordata tra le parti.

Art. 7 Esclusiva

7.1 L'ENTE si impegna a mantenere un rapporto di esclusività con l'UNINETTUNO, rinunciando a stipulare ulteriori convenzioni con altri Enti e/o società simili, per tutta la durata della presente Convenzione.

7.2 Al fine di evitare che lo sforzo economico affrontato dall'UNINETTUNO a favore degli studenti locali non risulti dalla sua interezza, l'Ente eviterà che eventuali richieste di contribuzioni di sorta nei confronti degli studenti vengano rivolte in nome e per conto dell'UNINETTUNO.

Art. 8 Controversie – Clausola compromissoria

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione e dalla esecuzione della presente Convenzione.

8.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere amichevolmente l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione di questa Convenzione sarà risolta mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art. 806 e successivi del Codice di Procedura Civile Italiano.

8.3 L'arbitrato avrà luogo in Roma. Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri: un arbitro sarà nominato dall'Università Telematica Internazionale UNINETTUNO, un altro sarà nominato dall'ENTE. Gli arbitri nominati provvederanno a nominare il terzo arbitro che fungerà da Presidente. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo sulla nomina del terzo arbitro, questo sarà designato dal Presidente del Tribunale di Roma.

8.4 Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti per le parti e inappellabili.

Art. 9 Imposte – tasse

9.1 Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli articoli 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986.

9.2 Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 10 - Privacy

A tutti i trattamenti di dati personali compiuti in occasione o in esecuzione del presente contratto si applica il Regolamento UE n. 2016/679 e pertanto l'Ente dichiara di aver letto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento citato,



specifica per i fornitori di beni o servizi, pubblicata anche sul sito web dell'Università al seguente indirizzo www.uninettunouniversity.net.

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"
(Il Presidente)
Prof.ssa Maria Amata Garito

Ente
Il componente del CD avente delega
(Dr. Antonio Verardo)



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile approvo specificatamente tutti gli articoli e le clausole della presente convenzione, in particolare, le clausole stabilite negli articoli 2, 4, 7, 8, 9.

Università Telematica Internazionale "UNINETTUNO"
(Il Presidente)
Prof.ssa Maria Amata Garito

Ente
Il componente del CD avente delega
(Dr. Antonio Verardo)

